

ID: 64693

*Ministero dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale
e l'analisi dei costi del lavoro pubblico
Ufficio VII

Prot. n. 186295/2018
Rif. prot. entrata n.
Allegati: 1
Risposta a nota

Roma, 30 LUG. 2018



All' Ufficio Legislativo Economia

All' Ufficio Coordinamento Legislativo

S E D E

OGGETTO: AS 648 - Conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n.86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità. Emendamento 1.9 e relativa RT

E' stata esaminata l'allegata relazione tecnica pervenuta sull'emendamento 1.9 al comma 7 dell'articolo 1 del provvedimento in oggetto.

Al riguardo, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare in ordine all'ulteriore corso della proposta emendativa atteso che dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si restituisce l'emendamento bollinato unitamente alla relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

AS 648 - Conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n.86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità.

Emendamento 1.9 -Pirovano

Al comma 7, dopo il settimo periodo, inserire il seguente: <<Al contempo, le facoltà assunzionali del Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo sono incrementate per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato.>>

Relazione tecnica

Il testo in esame, all'articolo 1 comma 7, dispone che, in seguito al trasferimento delle funzioni esercitate in materia di turismo dal Mibac al Mipaaf, le facoltà assunzionali del Mibac sono ridotte per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato a seguito dell'esercizio del diritto di opzione. L'emendamento specifica, al contempo, che tali facoltà assunzionali ridotte del Mibac vengano corrispondentemente trasferite come capacità assunzionali aggiuntive al Mipaaf. L'emendamento pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2017, n. 220 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

30 LUG. 2018



586

*Ministero dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale
e l'analisi dei costi del lavoro pubblico
Ufficio VII

Prot. n. 185576/2018
Rif. prot. entrata n. 184766/2018
Allegati: 1
Risposta a nota

Roma, 30 LUG. 2018



All' Ufficio Legislativo Economia

All' Ufficio Coordinamento Legislativo

S E D E

OGGETTO: AS 648 - Conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n.86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità. **Emendamento 4.10 del Relatore.**

E' stata esaminata la proposta emendativa all'articolo 4 del provvedimento indicato in oggetto, unitamente alle relazioni illustrativa e tecnica, volto a semplificare e snellire i tempi di alcune procedure di edilizia scolastica.

Al riguardo, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare in ordine all'ulteriore corso della proposta emendativa atteso che dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si fa comunque rinvio, nel merito, al Dipartimento del tesoro e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Sul testo della proposta, con riferimento al comma 3-*quiquies*, lettera b), si segnala un refuso: viene omesso di indicare il comma 1 ed è erroneamente indicato il terzo capoverso in luogo del quarto.

Tanto premesso, si restituisce l'emendamento bollinato unitamente alla relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

AS 648 - Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle Politiche agricole, alimentari e forestali e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità".

EMENDAMENTO 4.10

All'articolo 4, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Il comma 8, dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 è soppresso;

3-ter. I commi 155, 156 e 157, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono soppressi. Le disposizioni di cui ai predetti commi continuano ad applicarsi alle procedure il cui specifico concorso, di cui al comma 155, dell'articolo 1, della citata legge n. 107 del 2015, sia stato già bandito alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

3-quater. A decorrere dall'anno 2018, le risorse di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, già confluite nel Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono ripartite secondo i criteri della programmazione triennale nazionale di riferimento.

3-quinquies. All'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, primo capoverso, le parole "2013-2015" e le parole "e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" sono soppresse;
- b) al terzo capoverso le parole "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze" e fino alle parole "e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti "con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del tesoro";
- c) al comma 1-ter, le parole "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" sono soppresse.

Relazione illustrativa

La proposta normativa consente di semplificare e snellire i tempi di alcune procedure di edilizia scolastica di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

In particolare, il comma 3-bis semplifica la procedura prevista per la costruzione di poli innovativi per l'infanzia, consentendo direttamente agli enti locali di procedere con la progettazione degli interventi senza il preliminare concorso di idee.

Il comma 3-ter, analogamente al comma 3-bis, semplifica la procedura per la realizzazione delle scuole innovative di cui all'art. 1, comma 153 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, limitatamente ai concorsi di idee non ancora banditi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Tale modifica consente di ridurre i tempi di costruzione delle nuove



scuole da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che ha messo a disposizione le relative risorse finanziarie.

Il comma 3-*quater* consente di uniformare tutte le procedure di assegnazione delle risorse destinate all'edilizia scolastica, che sono già in dotazione al Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Attualmente, infatti, le risorse di cui all'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pur rientrando annualmente nel Fondo unico istituito nel bilancio di previsione del MIUR, vengono assegnate con una procedura più lunga e complessa che demanda l'individuazione dei criteri a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La proposta normativa, pur nel rispetto della finalità di stanziamento delle suddette risorse per interventi di adeguamento antisismico, semplifica la procedura complessiva, riduce i tempi di attuazione perché rinvia a un decreto a monte, d'intesa con la Conferenza Unificata, di definizione dei criteri e rende omogenee tutte le procedure di edilizia scolastica, vincolandole peraltro al medesimo sistema informativo trasparente di monitoraggio e controllo. In questo modo i criteri di riparto delle risorse sarebbero gli stessi della programmazione triennale nazionale di riferimento.

Il comma 3-*quinqüies* semplifica l'intera procedura per la definizione della programmazione triennale nazionale, eliminando il concerto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che non ha un ruolo attivo sulla programmazione in materia di edilizia scolastica ed eliminando altresì il decreto interministeriale per la definizione delle modalità di attuazione della medesima programmazione triennale, che resta di competenza del Ministero dell'istruzione, previa definizione dei criteri e dei termini in Accordo in Conferenza Unificata.

Resta, invece, fermo il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze nel decreto di autorizzazione delle regioni alla stipula dei mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato.

Relazione tecnica

Il comma 3-*quater* consente una semplificazione della procedura di riparto delle risorse annualmente disponibili di cui all'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Tali risorse sono già in dotazione al Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Tuttavia oggi la procedura per il riparto delle risorse tra le regioni è piuttosto lunga e complessa. In questo modo si rinvia ai criteri della programmazione unica e si uniformano, così, anche tutte le procedure. Trattandosi di norma meramente procedurale, la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3-*quinqüies* semplifica l'intera procedura della programmazione triennale sull'edilizia scolastica eliminando il decreto interministeriale per la definizione delle modalità di attuazione della medesima programmazione triennale, che resta di competenza del Ministero dell'istruzione, previa definizione dei criteri e dei termini in Accordo in Conferenza Unificata.

L'eliminazione delle parole "2013-2015" si giustifica in quanto la programmazione 2013-2015 è ormai conclusa, ma la medesima norma viene utilizzata anche per le programmazioni successive.



Pertanto, la presente modifica incidendo solo sugli aspetti meramente procedurali della programmazione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La norma, pure eliminando il concerto del MEF, mantiene però un'intesa tecnica con lo stesso Ministero al fine di consentire la verifica di tutte le procedure.

Resta, invece, fermo il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze nel decreto di autorizzazione delle regioni alla stipula dei mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, comportando solo una semplificazione delle procedure.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2013, n. 170 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

30 LUG. 2018



599.



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale
e l'analisi dei costi del lavoro pubblico
Ufficio VII

Prot. n.0185807/2018
Rif. prot. entrata n. 0185297/2018
Allegati: 1
Risposta a nota

Roma, 30 LUG. 2018

All' Ufficio Legislativo Economia

All' Ufficio Coordinamento Legislativo

S E D E

OGGETTO: AS 648 - Conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n.86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità. **Proposta emendativa Agenzia per la coesione territoriale. Emendamento 4.0.1 (testo 2).**

E' stato esaminato il nuovo testo della proposta emendativa all'articolo 4 del provvedimento indicato in oggetto, unitamente alla relazione tecnica, volta ad introdurre modifiche ai commi 2, 3 e 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con particolare riguardo alle competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale.


Al riguardo, si restituisce l'emendamento con la relazione tecnica positivamente verificata a condizione che sia inserito nel testo della proposta un comma 2 del seguente tenore:
«All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»;

Inoltre si ritiene necessario espungere il nuovo comma 14-bis inserito dalla lettera c) del comma 1 in quanto l'emendamento in questione estende il campo di operatività di INVITALIA facendo svolgere ad essa, per conto dello Stato, operazioni non solo finanziarie con la conseguenza di un possibile spostamento di INVITALIA dalla attuale lista S12 (poiché oggi essa è classificata tra

le istituzioni finanziarie) alla lista S13 con conseguenti impatti sui saldi di finanza pubblica al momento non quantificabili.

Infine, si segnala che la formulazione del comma 3, lettera a), del citato articolo 10, prevedendo in capo all'Agenzia compiti di monitoraggio e controllo di tutti i programmi della politica di coesione, rischia di generare sovrapposizioni con le competenze delle Amministrazioni titolari dei programmi stessi, cui sono attribuiti dalla normativa U.E. specifici compiti di monitoraggio e controllo dei programmi.

Il Ragioniere Generale dello Stato



Prot: RGS 0185297/2018

A.5. 648

Emendamento

Proposta Riformulazione

4.0.1 (testo 2)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

<<4-bis

(Riordino delle competenze dell'Agenzia per la coesione territoriale)

1. All'articolo 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, apportare le seguenti modifiche:

a) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ferme restando le competenze delle Amministrazioni titolari di programmi, la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi dell'Agenzia:

- a) adotta gli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché all'impiego del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione in modo da garantire complementarità con le risorse europee per lo sviluppo regionale;
- b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché le attività di valutazione delle politiche di coesione;
- c) promuove le politiche e gli interventi per assicurare l'addizionalità, rispetto agli stanziamenti ordinari del bilancio dello stato, delle risorse provenienti dai fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea e dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, nonché dei relativi programmi di investimento;
- d) promuove l'attuazione e il monitoraggio dell'articolo 7-bis del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243 e s.m.;
- e) cura la valutazione dei risultati delle politiche di coesione a fini di correzione e riorientamento delle politiche, raccogliendo ed elaborando, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
- f) promuove il ricorso alle modalità di attuazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e alle misure previste dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e adotta, anche in base alle proposte dell'Agenzia, le misure di accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

Prot: RGS 0185297/2018

- g) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei rapporti con le Istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione;
- h) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di sviluppo regionale;
- i) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione, e si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia Spa per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi del medesimo articolo 6 e per l'attuazione della politica di coesione anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;"

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma:

- a) assicura la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo di tutti i programmi operativi e di tutti gli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attività di valutazione e verifica, in raccordo con le amministrazioni competenti, ferme restando le funzioni attribuite alla Ragioneria generale dello Stato;
- b) assicura il supporto alle attività della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma;
- c) vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, sulla attuazione dei programmi europei o nazionali e sulla realizzazione dei progetti che utilizzino risorse della politica di coesione;
- d) fornisce assistenza tecnica alle amministrazioni, centrali e territoriali, definisce gli standard e le istruzioni operative e svolge attività di formazione del personale delle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali;
- e) sostiene la realizzazione dei programmi con azioni di accompagnamento alle amministrazioni titolari, promuovendo il ricorso ai Contratti Istituzionali di Sviluppo e l'attivazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia Spa in qualità di centrale di committenza;
- f) propone le necessarie misure di accelerazione degli interventi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e dà esecuzione alle determinazioni adottate in base agli articoli 3 e 6, comma 6, del medesimo decreto;
- g) promuove, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi;

Prot: RGS 0185297/2018

h) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi finanziati con le risorse della politica di coesione e per la conduzione di specifici progetti, nonché, avvalendosi a tal fine, nelle ipotesi previste dalla lettera e), dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia Spa."

c) Il comma 14-bis è sostituito dal seguente:

"14-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato per rafforzare l'attuazione degli interventi finanziati nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione, anche su impulso dell'Agenzia, si avvalgono dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa. Per le finalità di cui al presente articolo, quest'ultima opera in qualità di soggetto attuatore dei Contratti Istituzionali di Sviluppo, di programmi ed interventi strategici, anche a carattere sperimentale, e per attuare le determinazioni assunte ai sensi del comma 3, lett. f).">>

Relazione tecnica

L'emendamento mira a operare una razionalizzazione e una chiarificazione delle reciproche competenze in materia di politiche per la coesione territoriale, fra la Presidenza del Consiglio dei ministri, che le esercita per il tramite del Dipartimento delle Politiche di Coesione e l'Agenzia per la Coesione territoriale, istituita nel 2013 dall'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. La proposta, dopo circa un quadriennio di operatività della stessa Agenzia, consente un aggiornamento della normativa stessa resasi necessaria per garantire un miglior efficientamento dell'azione dell'Agenzia.

La proposta, di natura ordinamentale, mira a definire in modo più preciso che la Presidenza del Consiglio dei ministri ha la responsabilità di definire le politiche e, quindi, di indirizzare, in raccordo con le altre Amministrazioni centrali e regionali, la programmazione delle risorse destinate alla coesione territoriale (fondamentalmente: i fondi strutturali europei, cd. Fondi SIE, e il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 88/2011), garantendo altresì la rappresentanza degli interessi italiani presso la Commissione Europea, curando la valutazione dell'efficacia delle politiche stesse al fine, se necessario, di riorientarle.

Per quanto riguarda l'Agenzia, vengono invece più chiaramente definiti i compiti operativi di sorveglianza sulla conduzione e attuazione dei programmi e viene sottolineato che tra i compiti principali vi sia la fornitura di assistenza alle amministrazioni centrali e regionali titolari di programmi e la definizione di standard e istruzioni operative, nell'ottica di semplificare ed efficientare l'attuazione dei programmi, e quindi, di rendere più incisivi i programmi di spesa.

In questa ottica, l'Agenzia conserva il potere di proporre misure di accelerazione, sulla base sia degli esiti del monitoraggio che delle attività di valutazione e di verifica che restano una sua competenza precipua, in stretta collaborazione con gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri. Resta, altresì, ferma la possibilità per l'Agenzia di essere essa stessa titolare di programmi, sempre

Prot: RGS 0185297/2018

nell'ottica di erogare servizi trasversali alle Amministrazioni coinvolte nelle politiche di coesione, e responsabile di specifici progetti.

Completa l'assetto delle funzioni, e integra il sistema di attuazione dei programmi, la possibilità di avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti – Invitalia nelle iniziative di accompagnamento delle Amministrazioni, con particolare riguardo alle funzioni da quest'ultima svolte quale centrale di committenza. L'identificazione della Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa come soggetto attuatore degli interventi nonché l'affidamento alla stessa di compiti di supporto alle amministrazioni pubbliche per la realizzazione di politiche di sviluppo e coesione, non presenta profili di incompatibilità con la legislazione europea sulla concorrenza essendo motivata da obiettivi di interesse generale.

Sotto questo profilo l'emendamento nulla innova circa l'attuale possibilità che ha l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti – Invitalia di ricevere affidamenti diretti dalle Amministrazioni centrali, perché già l'articolo 55-bis del decreto-legge n. 1 del 2012 (integralmente richiamato dalla lettera i) del comma 2) attribuisce per legge una riserva esclusiva a favore di INVITALIA per svolgere le funzioni di centrale di committenza pubblica e di supporto tecnico. Altresì, la funzione di soggetto attuatore dei contratti istituzionali di sviluppo è già previsto dal decreto legislativo n. 88 del 2011 e dall'art 9-bis del decreto-legge n. 69 del 2013 e quindi anche sotto questo profilo la norma proposta si limita a richiamare funzioni già attribuite, sistematizzandole in un quadro di demarcazione più precisa delle funzioni tra i diversi soggetti che compongono la filiera istituzionale di governance delle politiche di coesione.

Per le ragioni evidenziate in precedenza, la norma proposta ha natura esclusivamente ordinamentale e quindi non comporta maggiori oneri per il bilancio pubblico. Le attività ivi previste sono svolte con le risorse umane e strumentali date a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



a condizione che sia inserito un comma 2 del seguente tenore: «All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente» e che sia espunta la lettera c) del comma 1, che sostituisce il comma 14-bis dell'articolo 10 del d.l. 101/2013.

30 LUG. 2018